

## ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

<b>Seduta del 21 maggio 2021</b>	<b>Deliberazione n. 16</b>
----------------------------------	----------------------------

**OGGETTO: Approvazione del Piano 2021 - 2023 di razionalizzazione e riqualificazione della spesa ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011.**

Assessori delle Regioni:

Piemonte: Marco GABUSI

Lombardia: Pietro FORONI

Emilia Romagna: Irene PRIOLO

Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

<i>Struttura competente: Direzione</i>
--

VISTO il D.Lgs. 112/1998;

VISTO l'Accordo Costitutivo dell'AIPO del 2.08.2001;

PREMESSO:

- che l'art. 16 del DL. 98/2011 in materia di disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito in Legge 111/2011 prevede, ai commi 4 e 5, che le amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del Dlgs 165/2001, fra cui è ricompresa anche AIPO, possano adottare, entro il 31 marzo di ogni anno, piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa;

- che le relative economie effettivamente realizzate a seguito dell'adozione dei piani di razionalizzazione possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa;

- che a sua volta l'importo massimo del 50% destinato alla contrattazione integrativa dovrà essere utilizzato per il 50% per l'erogazione dei premi previsti dall'art. 19 del D.lgs. 150/2009;

- che con circolare 11 novembre 2011 n. 13 la Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito indicazioni operative in merito all'individuazione e alla destinazione delle economie derivanti dai piani di razionalizzazione;

- che il citato comma 4 dell'art. 16 DL 98/2011, nonché la circolare 13/2011 sopra ricordata definiscono i filoni di risparmio nell'ambito dei quali le eventuali economie realizzate potranno essere riconosciute ai fini del piano medesimo e così:

- Razionalizzazione della spesa;
- Riqualificazione della spesa;
- Riordino amministrativo;
- Ristrutturazione amministrativa;
- Semplificazione;
- Digitalizzazione;
- Riduzione dei costi della politica;
- Riduzione dei costi di funzionamento, compresi appalti di servizio, affidamento alle partecipate, consulenza attraverso persone giuridiche, ecc.;

- che la normativa citata prevede altresì che le economie realizzate siano utilizzabili annualmente solo se a consuntivo, con riferimento a ciascun esercizio, sarà accertato il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nel piano stesso e previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo (Collegio dei Revisori dei Conti);

- che l'articolo di legge in oggetto prevede, al comma 6, che i piani adottati siano oggetto di informazione alle OOS;

RICHIAMATO l'accordo stipulato ai sensi dell'art. 2112 del codice civile in data 7 dicembre 2018, tra la Regione Emilia Romagna, AIPO e le organizzazioni sindacali in occasione del trasferimento del personale regionale di ex ARNI in AIPO, in base al quale le parti pubbliche si sono impegnate ad

intraprendere iniziative finalizzate ad incrementare il trattamento economico accessorio del personale dipendente dell’Agenzia, sensibilmente inferiore a quello del personale trasferito e, più in generale, a quello del personale delle quattro regioni istitutrici;

CONSIDERATO che i piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa previsti dall'art. 16 del D.L. n. 98/2011, rappresentano un’opportunità non solo per l’efficientamento dei servizi ed il miglioramento dei risultati di bilancio ma anche per incrementare il fondo delle risorse decentrate, avuto presente che la Ragioneria generale dello Stato, con parere n. 257831 del 18 dicembre 2018, ha riepilogato le tipologie di risorse finanziarie che, secondo le interpretazioni formulate dallo stesso Dipartimento e dalla magistratura contabile, possono essere appostate nei fondi per il trattamento accessorio del personale in deroga al limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, tra cui sono comprese anche le risorse derivanti dai piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, commi 4 e 5, del D.L. 98/2011 (Corte dei Conti, sez. Veneto, del. n. 513/2012);

RICHIAMATE le linee interpretative emanate nel corso degli anni in ordine alla predisposizione ed utilizzo dei Piani di razionalizzazione di che trattasi:

- il termine del 31 marzo di ciascun anno per l'adozione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione delle spese, indicato al quarto comma dell'art. 16 del D.L. n. 98/2011, risulta essere un termine ordinatorio e non perentorio. Sul punto, tra l'altro, si è pronunciata la Sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna della Corte dei Conti nella propria deliberazione n. 398/2012. Da ciò ne consegue la possibilità - come nel caso del presente provvedimento - di adottare il piano anche oltre tale termine, senza che ciò incida sulla legittimità e sull'efficacia dello stesso;
- il Piano di razionalizzazione può estendere i propri effetti alla generalità del personale in quanto, vista la delibera della Corte dei Conti sez. Lombardia n. 441/2013, il piano stesso non risulta “equiparabile a disposizioni puntuali, né riferite ad attività particolari svolte dai singoli dipendenti, a prescindere dall’attività”. Ne consegue, in linea con il parere della C.d.C. 441/2013 citato, che le eventuali economie realizzate, da destinare alla contrattazione decentrata, saranno riferite a tutti i dipendenti, in base a quanto disposto dal sistema di valutazione del personale adottato dall’Agenzia e secondo quanto definito in materia in sede di relazioni sindacali. Anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che, in merito all'utilizzo soggettivo annuale di quota parte dei risparmi legati ai piani di razionalizzazione per la contrattazione integrativa, i richiami del legislatore a varie fattispecie di spesa (ad es.: riordino e ristrutturazione amministrativa, semplificazione e digitalizzazione, riduzione dei costi della politica e di funzionamento, appalti di servizio, ecc.), non faccia riferimento alle singole strutture e/o dipendenti eventualmente coinvolti, quanto alla generalità dell'Amministrazione intesa nel suo complesso, con la conseguenza che *"...le eventuali economie aggiuntive realizzate da destinare alla contrattazione integrativa (fino al 50% del totale) vanno quindi riferite alla generalità dei dipendenti, a prescindere da chi abbia concretamente svolto l'attività indicata nel piano di razionalizzazione..."* (MEF, RGS, Igop, Parere reso alla Provincia di Prato il 24.4.2013);
- i risparmi realizzati nell’anno di attuazione del Piano di razionalizzazione verranno fatti confluire nel fondo dell’anno stesso, tenendo conto dei pareri della Corte dei Conti sezione

regionale di controllo per il Veneto n. 532/2012, della Corte dei Conti Piemonte n. 14/2013 e della Corte dei Conti Lombardia n. 252/2013, che ne consentono l'impiego immediato nell'ambito della contrattazione decentrata, con il solo vincolo dell'accertamento e certificazione a consuntivo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti del raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani stessi.

PRESO ATTO che:

- per quanto riguarda il riferimento al 50% di fondi da destinarsi alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del D.Lgs n. 150/2009, l'art. 6, comma 1, primo capoverso, del D.Lgs n. 141/2001 ha disposto il rinvio della differenziazione retributiva per fasce alla tornata di contrattazione successiva a quella relativa al quadriennio 2006/2009, con l'effetto di rendere utilizzabile, *medio tempore*, la suddetta quota di risparmi sempre ai fini della differenziazione retributiva, ancorché non in fasce;
- l'art. 13, comma 1, del D. lgs. n. 74/2017, modificando l'art. 19 del D.lgs n. 150/2009, ha eliminato la differenziazione retributiva per fasce, rinviando al contratto nazionale di lavoro la definizione della quota delle risorse destinate a remunerare la performance organizzativa ed individuale secondo un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati;
- l'art. 67, comma 3, lett. b), del CCNL 21.05.2018 Funzioni Locali, prevede che la quota dei risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, sia destinata ad alimentare la parte variabile del Fondo Risorse decentrate e che il seguente art. 68, comma 3, affida alla contrattazione decentrata integrativa la definizione dell'utilizzo delle risorse variabili annualmente disponibili;

RICORDATO che l'attuazione dei precedenti due piani di razionalizzazione approvati dall'Agenzia hanno dato luogo, nel 2019, a significative economie di spesa certificate dai revisori dei conti, mentre per quanto riguarda l'anno 2020, le relative economie di spesa saranno quantificate e certificate dopo l'approvazione del rendiconto consuntivo 2020;

VISTO lo schema di Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa relativo al triennio 2021 - 2023 predisposto ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 16 del DL. 98/2011, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ed osservato che:

- il Piano è stato strutturato determinando, per ogni singola voce, la spesa impegnata nell'anno 2020 ed i correlati obiettivi di risparmio stimati riferiti agli anni 2021, 2022 e 2023;
- ai fini dell'inserimento nel Piano triennale delle singole voci di spesa contemplate dalla norma è possibile riferirsi ai soli indicatori finanziari laddove manchi in radice un indicatore fisico (per es., nel caso dei c.d. "costi della politica"); laddove, invece, vi siano voci di spesa che, pur originando un risparmio, non consentano l'individuazione di indicatori fisici per ragioni di difficoltà tecnica e/o di antieconomicità di una rilevazione così puntuale (per es., nel caso di alcune spese di funzionamento), appare ragionevole prescindere da una quantificazione dell'output purché essa si riveli manifestamente ardua o antieconomica (Corte dei Conti, sez. Lombardia, del. n. 441/2013);
- le economie stimate nel Piano devono intendersi quali risparmi aggiuntivi, al netto delle misure di contenimento già previste a legislazione vigente;
- le economie stimate nel Piano sono conseguibili senza portare alla riduzione qualitativa dei servizi resi alla collettività;

RITENUTO quindi di avviare un percorso virtuoso al fine di razionalizzare e diminuire le spese comprimibili dell’Agenzia senza riduzione qualitativa e/o quantitativa dei servizi resi alla collettività, realizzando con la collaborazione di tutta la struttura organizzativa economie di spesa da destinare nella misura massima del 50% al fondo per il trattamento accessorio del personale di comparto;

PRESO ATTO che lo schema di Piano di razionalizzazione è stato oggetto di informativa sindacale in data 14/04/2021;

ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica, emesso ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento di Contabilità e sottoscritto dal Dirigente competente;

ACQUISITO il prescritto parere di regolarità contabile, emesso ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento di Contabilità e sottoscritto dal Dirigente del Settore Ragioneria, Bilancio, Acquisti e Patrimonio;

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPO, all’unanimità dei componenti,

#### **DELIBERA**

- 1) di approvare, sempre richiamato quanto in premessa, il Piano 2021 - 2023 di razionalizzazione e riqualificazione delle spese contenuto nell’Allegato A) alla presente deliberazione, parte integrante della stessa, predisposto ai sensi dell’art. 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011;
- 2) di stabilire che a consuntivo annuale le economie derivanti dall’attuazione del Piano di razionalizzazione, certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti, saranno utilizzate nell’importo massimo del 50% per integrare il fondo delle risorse decentrate del personale di comparto di AIPO;
- 3) di demandare gli adempimenti necessari a dare attuazione alle misure di razionalizzazione del PdR 2021/2023 ai Dirigenti dei Servizi interessati, ivi compresa la predisposizione delle relazioni a consuntivo da sottoporre al Collegio dei Revisori per quanto di rispettiva competenza;
- 4) di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle RSU;

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto; nonché sul sito web dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po.

**IL PRESIDENTE**  
Irene PRIOLO

Il Segretario Verbalizzante  
Filippo Cambareri